



Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Benevento

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011
, n. 151**

**“ Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) (GU n. 221 del 22-9-2011)

Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2011

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.

CATEGORIA " A "

Attività a basso rischio d'incendio

Viene eliminato il parere di conformità sul progetto

CATEGORIA " B "

Attività a medio rischio d'incendio

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere
entro 60 giorni

CATEGORIA " C "

Attività a elevato rischio d'incendio

AVVIO DELL'ATTIVITA' TRAMITE LA S.C.I.A.

Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

Controllo con sopralluogo
(entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato di prevenzione incendi



Art. 3 Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Progetto antincendio - QUADRO NORMATIVO di RIFERIMENTO
(DM 7 agosto 2012)

APPROCCIO PRESCRITTIVO

Basato sull' applicazione delle
Regole Tecniche o criteri tecnici
generali di prevenzione incendi .

Le Regole Tecniche sono di tipo:
ORIZZONTALE
VERTICALE

**APPROCCIO PRESTAZIONALE
INGEGNERIA ANTINCENDIO**

INTERNAZIONALE
(ISO 13387,NFPA,BS)
NAZIONALE
(DM 9 Maggio 2007)

Applicazione di principi ingegneristici, di regole e giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano. Questo permette di quantificare i rischi e gli effetti e scegliere le misure da adottare.

L'approccio prestazionale è più adatto a contesti nei quali le norme prescrittive risultano di difficile applicazione come :

- ❖ attività **civili complesse** per le quali non esistano norme di riferimento;
- ❖ possibilità di valutare le pratiche di **deroga**.
- ❖ edifici storici
- ❖ **investigazioni** sulle cause di incendio
- ❖ **piani di emergenza**





NOVITÀ SULLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Testo unico norme di prevenzione incendi (in corso di emanazione)



Norme di **prevenzione incendi**
generali e semplificate

DRAFT
lunedì 7 aprile 2014

OBIETTIVO : INQUADRATE IN UN UNICO TESTO ORGANICO E SISTEMATICO LE DISPOSIZIONI di PREVENZIONE INCENDI applicabili a tutte le attività

Attribuzione dei livelli di prestazione delle strategie antincendio

2. Sono definite due tipologie di *soluzioni progettuali*:
 - a. *soluzioni conformi*;
 - b. *soluzioni alternative*.
3. Le *soluzioni conformi* sono soluzioni progettuali *prescrittive*, di immediata applicazione nei casi specificati, che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. “La distanza di protezione è pari a 5 m.”).
4. Le *soluzioni alternative* sono soluzioni progettuali *prestazionali*, alternative alle soluzioni conformi (es. “La distanza di protezione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l'obiettivo pari a 10 kW/m².”).

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento.

Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, **ogni cinque anni**, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
2. Per le attività di cui ai numeri **6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77** dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a **dieci anni**.

Art. 16 decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

- 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, DPR da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. -*



" DPR 151/2011 "

Art. 20 decreto legislativo n. 139 del 2006: (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)

1. *Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 16, comma 1.*



" DPR 151/2011 "

2. ***Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.***

3. *Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.».*

D.LGS. 81/08

ART. 64.1 lett a

"1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1, 2, 3"

ARTICOLO SANZIONATO

Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio

"Art. 63.1 I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV"

Oltre al punto 4 – *Misure contro l'incendio e l'esplosione* – si richiama l'attenzione sugli altri punti dell'allegato IV riferibili ad aspetti di sicurezza antincendio.

"4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, **devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti**, (CAT. B ,C All.I D.P.R.151/11) da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale **dovrà essere richiesta la visita di controllo** (CAT. A, B ,C All.I D.P.R.151/11) ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, **secondo le procedure di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.**"

Le procedure, a cui si fa riferimento, sono quelle previste dal D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.

"4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.689.

Il regolamento menzionato è rappresentato dall'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.

Ai sensi dell'art 68 comma 2 " *La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4,6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.*"

Segnalazione Certificata Inizio Attività

S.C.I.A.

La novità introdotta dall'istituto della SCIA è che per l'esercizio delle attività economiche NON è più necessaria l'emanazione di un TITOLO PROVVEDIMENTALE DI LEGITTIMAZIONE

Il titolare dell'attività *SEGNALA*, con una dichiarazione, l'inizio dell'attività;

Il Tecnico abilitato *ASSEVERA* la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio;

Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell'interno *CERTIFICA* (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)

La SCIA è un atto immediatamente riconducibile a un soggetto privato e NON alla Pubblica Amministrazione e **NON costituisce PROVVEDIMENTO TACITO DIRETTAMENTE IMPUGNABILE**

La valutazione del progetto conserva la propria natura di “ procedimento amministrativo”, è soggetta alla Legge 241/90 e ss.mm.ii. e, in particolare, alle ECCEZIONI contenute nell’art. 20 in riferimento al silenzio assenso.

(L’art. 20 L.241/90, così come modificato dalla L.80/2005, ESCLUDE IL SILENZIO-ASSENSO possa dispiegare la sua valenza per i provvedimenti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela di alcuni interessi pubblici di particolare rilievo, tra i quali figura la TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’.)

Il titolare dell'attività, sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi:

dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000,
degli artt. 483, 495 e 496 del c.p. e..

...dell'art. 19, 6° co., della l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n. 122/2010,

SEGNALA l'inizio dell'attività.

Si precisa che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

ASSEVERAZIONE (del tecnico abilitato)

Asseverare, nella lingua italiana, vuol dire “ affermare con solennità”, ossia porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto, circostanza che tale **ATTO DEVE OFFRIRE LE STESSE GARANZIE DI LEGALITA' E CORRETTEZZA DELL'INTERVENTO**,che prima erano garantite dal **CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**.



Articoli 359 e 481

- **Art. 359** *Persones esercenti un servizio di pubblica necessità*
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
 - 1) *i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*
 - 2) *i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.*
- **Art. 481** *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
- *Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.*

ALTRE NOVITÀ

Nulla Osta di Fattibilità

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Verifiche in corso d'opera

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Gli enti e i privati responsabili delle **nuove attività** introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (7 OTTOBRE 2012)

Il C.P.I. , (Certificato di Prevenzione Incendi) NON è più il PROVVEDIMENTO finale del procedimento amministrativo come prima impostato, ma il risultato di un controllo effettuato ai sensi del vigente quadro normativo. (*D.LGS. 139/2006 – D.PR. 160/2010 - D.P.R. 151/2011*)

IL NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' " AI SOLI FINI ANTINCENDIO", NON E' PIU' IL C.P.I., MA LA RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DIRETTAMENTE OPPURE ATTRAVERSO IL S.U.A.P.

PREVENZIONE INCENDI

2013

CATEGORIE ALL. I DPR.151/2011	SCIA GPL	SCIA	VALUTAZIONE PROGETTO	ATTESTAZIONE RINNOVO GPL	ATTESTAZIONE RINNOVO	DEROGHE	VOLTURA	TOTALE PRATICHE
A	62	21		286	225	2	79	820
B		18	48					
C		45	34					

PRATICHE PRESENTATE AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BENEVENTO TRAMITE S.U.A.P.
N. 88 (60 % DELLE PRATICHE PRESENTATE)

VIGILANZA

2013

VIGILANZA	TEATRI CINEMA	TEATRI ALL'APERTO	STADIO	ESPOSIZIONI FIERE	VARIE
	66	15	17	11	3

SERVIZI DI VIGILANZA AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BENEVENTO

N. 112

POLIZIA GIUDIZIARIA

2013

N.D.R. a seguito di intervento tecnico urgente	N.D.R. per art. 20 D.lgs 139/2006	ESPOSTI	DELEGHE ALL'INDAGINE	D.lgs 758/1994	ALTRO
80	7	5	1	0	4

POLIZIA GIUDIZIARIA COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BENEVENTO **N.**
100 FASCICOLI

Grazie dell'Attenzione